



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4365 del 2013, proposto da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Giavazzi, con domicilio eletto presso lo studio Luca Crippa in Roma, viale Mazzini, 55;

contro

Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Fiorona, Luigi Ghilardi, Raffaele Bonfiglio, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele Bonfiglio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 229;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori-C.N.A.P.P.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Alberto Colabianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia 30;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00361/2013, resa tra le parti, concernente diniego nomina della terna dei professionisti per il collaudo di manufatti di civile abitazione con strutture in cemento armato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art.82, co.1, cod.proc.amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il 6 giugno 2013;

Rilevato che la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite in data 8 giugno 2018 l'avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all'art.82, co.1, cod.proc.amm., e che lo stesso è stato da queste ricevuto, tramite p.e.c., nella stessa data di trasmissione;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art.82, co.1, cod.proc.amm., non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza;

Ritenuto che il ricorso deve ritenersi pertanto perento;

P.Q.M.

Dichiara perento l'appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall'art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205.

Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2019.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO